

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1996}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FERDINANDO, ABETE, ARMELLIN, AUGELLO, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, BONFERRONI, BONFIGLIO, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CATTANEI, CAZORA, COBELLIS, CONTU, D'ACQUISTO, DELL'ANDRO, DEL MESE, DRAGO, FAUSTI, FERRARI SILVESTRO, FIORI, FONTANA, FORNASARI, FOSCHI, FOTI, GAROCCHIO, GIOIA, GRIPPO, IANNIELLO, LA PENNA, LA RUSSA, LATTANZIO, LIGATO, LO BELLO, LOMBARDO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MASTELLA, MEMMI, MENSORIO, MEROLLI, MICHELI, MONFREDI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, ORSINI GIANFRANCO, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PIREDDA, PISANU, PONTELLO, PUJIA, QUATTRONE, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROCCHI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, SODDU, SORICE, STEGAGNINI, URSO, VENTRE, VERNOLA, VINCENZI, VISCARDI, VITI, ZARRO, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 1° agosto 1984

Nuove norme per evitare la formazione del precariato scolastico e per la graduale sistemazione del personale precario esistente, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI! — Occorre porre fine, in termini reali ed esaustivi, al fenomeno del precariato, la cui esistenza ritarda i processi di ripresa, di trasformazione e di credibilità della scuola italiana.

Sono, perciò, necessarie delle modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio

1982, n. 270 ed alla legge 16 luglio 1984, n. 326 per eliminare le palesi disparità di trattamento a parità di condizioni per alcune categorie.

Per fare questo, occorre che il Parlamento e le forze politiche abbiano il coraggio di fotografare il fenomeno al mo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento del varo della nuova legge, e di affermare il principio che chi è comunque in servizio nella scuola statale a quella data, ha diritto ad essere gradualmente immesso in ruolo sul 50 per cento dei posti disponibili, essendo l'altro 50 per cento riservato ai concorsi ordinari.

A tal proposito occorre rilevare che non è vero che nella scuola ci siano più insegnanti di quanto sarebbe necessario; infatti, i precari esclusi sono stati e sono regolarmente in servizio con nomina dei provveditori agli studi o dei capi di istituto ed hanno permesso alla istituzione scolastica di funzionare in questi ultimi anni.

Nella scuola ci sono ancora ampi spazi occupazionali se si punta ad un organico « orizzontale » per rispondere alla domanda di servizi da parte del territorio in cui opera ogni istituzione scolastica e far sì che la scuola sappia anticipare le domande del mondo economico ed imprenditoriale, e non si riduca ad una fabbrica di « intellettuali disoccupati ».

Del resto lo stesso ufficio studi e programmazione del ministero della pubblica istruzione, nel volume intitolato *La questione insegnante* ha affermato che nel quinquennio 1985-90 per mantenere gli attuali *standards* nella scuola, e tenendo conto del pensionamento si avrebbe un fabbisogno di cinquemila unità nella scuola elementare, di tredicimila nella scuola media e di ottomilasettecento nella scuola secondaria superiore.

Nello stesso volume si afferma che tale fabbisogno potrebbe raddoppiarsi o triplicarsi in relazione alla riforma del sistema pensionistico con conseguenti dimissioni anticipate dal servizio ed alla estensione delle classi a tempo prolungato nella scuola media per cui è prevedibile un fabbisogno di quindicimila unità nella scuola elementare, di oltre quarantamila nella scuola media e di ventiseimila nella scuola secondaria superiore.

D'altra parte, sia nella passata legislatura, che nella presente, diverse iniziative parlamentari di quasi tutti i partiti politici, recanti la firma di un terzo dei deputati, si sono poste il problema di sa-

nare le situazioni pregresse e di rispondere, in termini di equità e di giustizia, alle legittime aspettative di coloro che la legge n. 270 ha escluso.

Sia la legge n. 477 del 1973 sia la legge n. 463 del 1978 contenevano già in sé i germi per la costituzione di nuovo precariato; a questa realtà non si è sottratta neanche la legge 20 maggio 1982, n. 270, nonostante i lunghi anni di gestazione; pertanto, per evitare che le categorie escluse possano ingrossarsi nei prossimi anni fino a rendere necessario un nuovo intervento legislativo, sembra assolutamente necessario apportare alcune modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, per eliminare le disparità di trattamento ed estendere i benefici di legge alle categorie escluse. In tal modo si eliminerebbe alla radice ogni forma di precariato e si permetterebbe un sereno avvio delle forme concorsuali per il reclutamento del personale docente e non docente.

La legge 20 maggio 1982, n. 270, già nella sua intestazione (« Revisione della disciplina del reclutamento del personale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione dell'organico, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente ») annunciava il proposito di evitare la formazione del precariato, ma la sua applicazione, per la contorta formulazione di alcuni articoli e per l'erronea valutazione di talune situazioni di fatto che si volevano fronteggiare non ha raggiunto lo scopo che la legge si proponeva.

Si è così determinata una situazione che, non solo non evita l'accrescersi del numero dei precari, ma che sta praticamente impedendo il regolare funzionamento delle scuole. Di fronte a questa situazione appare più che opportuna l'immissione in ruolo dei precari « residui », di quelli ritenuti non meritevoli di usufruire dei benefici concessi dalla legge n. 270 tenendo presente soprattutto la data dell'inizio del loro servizio, in modo da garantire un efficace periodo di tirocinio dei singoli candidati.

L'opportunità di un nuovo intervento legislativo dopo l'approvazione della legge n. 326 del 1984 che non ha sanato le situazioni di disparità di trattamento, appare, pertanto non solo urgente, ma anche indispensabile in quanto eliminerebbe l'attuale complicata regolamentazione del precariato quale appare evidente anche da una superficiale lettura delle disposizioni del titolo IV, « Norme comuni e finali », della sopraricordata legge. Ne consegue, come è logico, la caducazione di tutte le norme della legge n. 270 del 20 maggio 1982 che contrastano con la proposta nuova normativa.

Se la legge 20 maggio 1982, n. 270, ha il merito di avere immesso nei ruoli oltre 100 mila docenti, eliminando, sia pure in parte, la figura del docente precario, e se anche la legge n. 326 del 1984 ha permesso di immettere in ruolo altri quindicimila precari nominati dai provveditori nell'anno scolastico 1981-82, esse non hanno eliminato le disparità di trattamento, a parità di condizioni, fra il personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, ed hanno causato parecchi scompensi e malumori tra gli insegnanti con nomina dei presidi, i quali pur avendo prestato per tanti anni un lodevole servizio nella scuola, si sono visti privati di una giusta immissione nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982. Si tratta di professori validi che hanno solo il marchio di avere ricevuto una nomina di supplenza, firmata dai presidi e non dai provveditori.

Senza dubbio ci si trova di fronte ad una palese ingiustizia in quanto questi professori hanno fattivamente partecipato alle riunioni degli organi collegiali, hanno proceduto alla valutazione degli alunni, hanno fatto parte delle commissioni di esame, svolgendo tutti i compiti indispensabili per un buon andamento della scuola, sottoponendosi altresì a tutte le responsabilità di natura didattica ed amministrativa alla pari dei loro colleghi già immessi nei ruoli.

È giusto quindi che questa categoria di professori, come pure i docenti esclusi che hanno prestato servizio nei corsi CRA-

CIS e popolari, vengano presto « recuperati » per sanare quella palese ingiustizia che, come si è rilevato, ha creato parecchi malumori negli interessati ed in tutti gli ambienti scolastici e sociali, tanto più che diversi tribunali amministrativi regionali, accogliendo le eccezioni di incostituzionalità, hanno rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Se non si modifica subito la legge si corre il rischio di dovere rilegiferare, in materia, sotto l'urgenza di un giudizio di incostituzionalità.

Occorre rilevare che nell'anno scolastico 1981-82 i provveditori agli studi hanno esaurito le graduatorie degli abilitati e sono passati all'utilizzo delle graduatorie del personale in possesso del solo titolo di studio (laurea o diploma), esaurendo anche questi; mentre in altre province i provveditori agli studi per carenza di disponibilità non potevano esaurire neppure le prime graduatorie, cioè quelle degli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio professionale. Gli aspiranti più fortunati, in sostanza, risultavano essere quelli che avevano indovinato la provincia con maggiori disponibilità di posti.

In qualche provincia (vedi Milano) molti docenti, solo per incapacità organizzativa dell'amministrazione, sancita nella sentenza del pretore di Milano, che ha rinviato a giudizio e condannato il provveditore agli studi, non hanno avuto la nomina da parte del provveditore ma soltanto da parte dei capi di istituto.

La legge n. 270 del 1982, non solo ha comportato un notevole aggravio per il bilancio dello Stato, ma ha operato gravi discriminazioni fra i precari in relazione ai tempi, ai modi ed alla certezza della immissione in ruolo; in particolare, poi, ha leso i diritti ed i legittimi interessi delle centinaia di insegnanti abilitati, che dal 1974 sono stati costretti ad una condizione di precariato dalle inadempienze dello Stato, che per ben un decennio non ha indetto concorsi a cattedra.

La legge n. 326 del 1984 non ha operato giustizia nei riguardi di questa catego-

ria, ma la ha emarginata ancora una volta, consentendo che gli insegnanti abilitati siano « superati » nelle operazioni di immissione in ruolo da parte di colleghi in possesso di minor titoli professionali e che hanno al loro attivo un minor numero di anni di servizio statale non di ruolo.

La disoccupazione è attualmente, dunque, la condizione e la prospettiva degli insegnanti abilitati del 1974, che non sempre hanno potuto completare i 180 giorni di servizio, anche a causa dei ripetuti scioglimenti anticipati delle Camere.

Sia la legge n. 270 del 1982 che la legge n. 326 del 1984 hanno completamente ignorato i docenti di educazione musicale e di educazione fisica, forniti del titolo di studio specifico all'atto della nomina negli anni scolastici 1980-81 o 1981-82 e seguenti a tutto vantaggio dei docenti non forniti del titolo di studio specifico nominati dai presidi nell'anno scolastico 1980-81, per cui è previsto il mantenimento in servizio e la successiva immissione in ruolo.

Inoltre, allo scopo di contemplare la molteplicità delle categorie e la multiformità delle situazioni, si è prodotta un'articolazione farraginoso, tale da contraddire lo stesso disegno perseguito dal legislatore. Basti ricordare l'articolo 39 della legge n. 270 del 1982, riguardante il personale delle libere attività complementari.

Ma altre considerazioni vanno fatte in merito: mentre la legge n. 270 del 1982 proponeva programmaticamente « la adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente », la ordinanza ministeriale del 5 febbraio 1983 — che rendeva possibile il trasferimento interprovinciale di centinaia di beneficiari della legge (abilitati e non abilitati, immessi o da immettere in ruolo) — contemporaneamente privava di ogni effettiva tutela il diritto al lavoro dei supplenti abilitati in attesa di immissione in ruolo.

In tal modo la legge è venuta meno ai suoi impegni programmatici: nel nord d'Italia ha creato le condizioni per la formazione di nuovo precariato; nel sud, invece di garantire la sistemazione e l'az-

zeramento del precariato esistente, ha ricondotto allo stato di disoccupazione centinaia di supplenti, abilitati e non quegli insegnanti, cioè, che per circa dieci anni, in attesa dei concorsi promessi solo dalla legge n. 463 del 9 agosto 1978, avevano continuato a lavorare nella loro provincia, con nomine effettuate dai presidi, nel rispetto dei diritti di chi li precedeva in graduatoria, consentendo, in tal modo, il regolare funzionamento delle scuole statali.

I fatti più recenti sono noti: in applicazione della citata ordinanza ministeriale, si è verificata una « fuga » dal nord di centinaia di ex precari, i quali, precedentemente all'emanazione della legge n. 270 del 1982, da semplici laureati, non abilitati, avevano, col solo punteggio di laurea, nessuna possibilità di lavoro nelle province d'origine (dove le graduatorie per incarichi e supplenze di abilitati e non abilitati erano assai nutrite e solo per gli abilitati con punteggi più alti esistevano opportunità lavorative, da precari, nella scuola) avevano ottenuto in qualche provincia del nord un incarico annuale nell'anno scolastico 1980-81 o una supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82.

Per questi docenti, grazie all'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1983, v'era ormai la certezza dell'immissione in ruolo in virtù dell'incarico ottenuto nel nord d'Italia: naturale conseguenza è stata la massiccia richiesta di trasferimento sulle dotazioni organiche aggiuntive del sud ed il contestuale abbandono dell'insegnamento nelle province settentrionali, nelle quali, pure, si era fatto ricorso a personale precario proprio per carenza di insegnanti!

Le conseguenze dei meccanismi posti in essere dall'applicazione della legge n. 270 del 1982 sono, come si vede, decisamente gravi.

Nel settentrione molti provveditori, per rendere possibile l'avvio dell'anno scolastico 1983-1984, si sono visti costretti a procedere alla nomina di migliaia di supplenti (in sostituzione di altrettanti ex precari trasferiti al sud in virtù della legge n. 270), i quali, avendo diritto alla retribuzione solo sino al settembre 1984,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

costituiscono *in nuce* una grossa sacca di nuovo precariato.

Nel Meridione i trasferiti sulle dotazioni organiche aggiuntive, in attesa di ottenere l'immissione in ruolo e la sede definitiva nella provincia di trasferimento, verranno regolarmente retribuiti ed utilizzati per le supplenze superiori a cinque mesi, ma anche per quelle temporanee di breve durata (legge n. 270 del 1982, articolo 14), il che, nel Sud, significa la disoccupazione per i « vecchi » insegnanti, abilitati fin dal 1974, che, pur avendo cumulato punteggio per aver prestato sette, otto o più ancora anni di servizio in qualità di supplenti annuali nelle scuole statali della loro provincia, non si vedranno rinnovare l'incarico annuale dal provveditore, dal momento che i loro posti sono stati occupati dai « trasferiti » dal Nord!

La presente proposta di legge intende quindi operare con giustizia nei confronti di personale ingiustamente non considerato dalla legge e, contemporaneamente, impedire che si creino le condizioni di formazione di nuovo precariato.

Si ritiene che debbano essere correttamente affrontate tutte le questioni che impediscono l'avvio di forme certe di reclutamento. Tra queste, la questione delle supplenze brevi deve trovare soluzioni adeguate perché attraverso questo rapporto di lavoro non venga perpetrato il diffondersi di aspettative per l'immissione in ruolo.

L'immissione in ruolo, collegata ad una nuova formazione dei docenti, deve avvenire attraverso forme certe di reclutamento evitando così le ingiustizie che la formazione di precariato crea e che solo in parte le leggi di sanatoria sono in grado di riparare.

Per restituire serenità e serietà all'istruzione scolastica ed evitarne il progressivo degrado sono necessarie alcune modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270. Tanto più che l'eliminazione totale di qualsiasi forma di lavoro precario costituisce la premessa indispensabile di una scuola seria e realmente funzionante, cosa

importante per la crescita civile e per lo sviluppo democratico del paese.

Le modifiche proposte rendono giustizia ai docenti abilitati che, pur avendo insegnato negli ultimi otto anni, per mera sfortuna hanno effettuato 170 o 175 o anche 179 giorni di servizio invece dei fatidici 180, o che essendo stati nominati per la prima volta nell'anno 1982-83 si sono trovati in posizione svantaggiata rispetto ai più fortunati colleghi nominati nell'anno precedente ed a quei docenti che pur avendo superato un esame di abilitazione, si troverebbero costretti a partecipare ad un nuovo concorso per ottenere l'immissione in ruolo.

Le modifiche rendono altresì giustizia ai supplenti non abilitati con due anni di servizio nell'ottennio che potranno abilitarsi ed essere immessi in ruolo.

Ai docenti di educazione musicale e di educazione fisica in servizio, col possesso del titolo prescritto, nell'anno scolastico 1981-82 vengono estesi i benefici previsti per i corrispondenti docenti sforniti di titolo, non essendo costituzionalmente possibile una disparità di trattamento a tutto vantaggio degli sforniti di titolo.

E, altresì previsto:

l'estensione delle norme contemplate dall'articolo 46 della legge n. 270 del 1982 ai docenti dei corsi di orientamento musicale che erano stati dimenticati dal legislatore, e l'applicazione delle norme sancite nell'articolo 38 ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale che abbiano due anni di servizio;

il mantenimento in servizio fino alla immissione in ruolo dei docenti abilitati che abbiano prestato servizio nell'anno 1981-82 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-85 per almeno 180 giorni;

la validità degli anni scolastici anche se i 180 giorni di servizio sono stati completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami, nonché la validità del servizio iniziato in una scuola non statale e concluso in quella statale ai fini della ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione;

l'ammissione dei docenti di religione, che siano in possesso di titolo di studio valido, alla sessione riservata di esami di abilitazione per la materia cui dà diritto il titolo di studio posseduto.

E poi prevista una graduatoria ad esaurimento dei docenti abilitati che non abbiano il requisito del servizio fino alla loro graduale immissione in ruolo in coda alle categorie precedenti, e ciò per tenere conto di un fenomeno particolarmente diffuso al sud, dove molti docenti di lettere, di educazione artistica e di educazione tecnica, pur essendo abilitati, non hanno trovato lavoro o per mancanza di cattedre o per il dimezzamento delle cattedre di educazione tecnica, dovuto ai noti provvedimenti di unificazione delle cattedre prima divise in maschili e femminili.

Viene poi estesa ai supplenti non abilitati con due anni di servizio nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1984 la possibilità di conseguire l'abilitazione con il concorso riservato e di essere poi gradualmente immessi in ruolo.

Il penultimo comma dell'articolo 1 equipara il servizio di insegnante o di assistente prestato presso la scuola materna della Regione siciliana o delle altre regioni a statuto speciale a quello statale ai fini dei benefici previsti dall'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 2 prevede il mantenimento in servizio dei docenti abilitati in servizio per almeno 180 giorni nell'anno 1981-82 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-85 fino alla immissione in ruolo, per lo stesso numero di ore svolto, e ciò per tenere conto del fatto che tali docenti sono abilitati e hanno ricoperto posti vuoti privi di titolare.

L'articolo 3 prevede la immissione in ruolo dei supplenti di scuola elementare.

L'articolo 4 estende gli stessi benefici previsti per i docenti di scuola materna ai corrispondenti docenti con pari requisiti in servizio nella scuola secondaria statale o all'estero, compresi assistenti o lettori.

L'articolo 5 prevede il mantenimento in servizio dei docenti abilitati in servi-

zio per almeno 180 giorni nell'anno 1981-1982 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-85 fino all'immissione in ruolo per lo stesso numero di ore svolto e ciò per gli stessi motivi dell'articolo 2.

L'articolo 6 estende le norme sulla immissione in ruolo ai docenti non abilitati dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale che abbiano svolto due anni di servizio in qualità di supplenti con nomina del provveditore o del preside, ai docenti delle LAC e corsi per lavoratori, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

L'articolo 7 estende ai docenti di educazione fisica in possesso del titolo prescritto in servizio nell'anno 1980-81 o 1981-82 e seguenti le stesse norme previste dall'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per i docenti in servizio senza il titolo prescritto, essendo costituzionalmente impensabile una disparità di trattamento a tutto vantaggio degli sforniti di titolo.

L'articolo 8 estende ai docenti di educazione musicale e di attività musicali in possesso del titolo prescritto in servizio negli anni 1980-81 o 1981-82 e seguenti le stesse norme previste dall'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per i docenti in servizio senza il titolo prescritto, per lo stesso motivo addotto precedentemente.

L'articolo 9 prevede l'immissione nei ruoli, a decorrere dal 10 settembre 1982, dei docenti dei corsi popolari di tipo A, B, C, C speciale, dei corsi popolari estivi o festivi compresi quelli delle discipline speciali, che abbiano svolto un corso completo nell'anno scolastico 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 e che abbiano prestato servizio in un altro anno negli otto antecedenti alla data 10 settembre 1985 quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali per almeno 180 giorni; tale norma giustamente considera questi docenti che erano stati dimenticati malgrado avessero svolto un lodevole servizio.

Il terzo comma dell'articolo 9 prevede l'immissione nei ruoli dei docenti dei corsi CRACIS che abbiano svolto un corso completo nell'anno scolastico 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 e che abbia-

no prestato servizio in un altro anno dell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 quali incaricati o supplenti nelle scuole secondarie statali per almeno 180 giorni, secondo quanto previsto dagli articoli 34 o 35 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

È altresì specificato che le norme previste dall'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sulla immissione in ruolo si applicano pure ai docenti che abbiano prestato servizio negli anni 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 nei corsi di orientamento musicale, con o senza il possesso del titolo prescritto, purché lo abbiano conseguito successivamente e ciò per ovviare al fatto che erano stati esclusi dalla immissione in ruolo perché non esplicitamente citati nella legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 10 prevede l'immissione in ruolo dei docenti di religione abilitati per la materia cui dà diritto l'abilitazione posseduta, e la possibilità, per i non abilitati in possesso del titolo di studio prescritto, di partecipare alla sessione riservata di abilitazione prevista dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'articolo 16 della presente proposta di legge e di essere successivamente immessi in ruolo.

L'articolo 11 prevede che per i docenti di educazione musicale e di educazione fisica è valido il servizio prestato senza titolo nell'anno scolastico 1980-81 nella scuola non statale e con titolo nell'anno scolastico 1981-82 nella scuola statale ai fini della partecipazione alla abilitazione riservata come previsto per i docenti in analoga posizione in servizio nella scuola statale, è altresì previsto che sia valido pure il servizio prestato in entrambi gli anni senza il possesso del titolo prescritto purché lo abbiano conseguito successivamente.

L'articolo 12 prevede che ai fini della partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione previste dagli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dagli articoli 14 e 16 della presente legge gli anni scolastici siano considerati validi anche se i 180 giorni sono stati

completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami, e ciò per tenere conto della chiusura anticipata dell'anno scolastico a causa di elezioni anticipate e del fatto che in molte province le graduatorie provinciali sono state pubblicate con ritardo, non avendo i docenti alcuna colpa per tali eventi.

L'articolo 13 stabilisce che si prescinde dal limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi a cattedre per i docenti che abbiano svolto due anni di servizio nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 con nomina del provveditore o del preside; si tratta infatti di personale comunque utilizzato nella scuola ma che non ha potuto partecipare ai concorsi che, per circa un decennio non sono stati banditi, non per colpa loro e che quindi non possono essere esclusi per età dalla partecipazione ai concorsi.

L'articolo 14, che sostituisce l'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di esami di abilitazione ai soli fini del conseguimento della abilitazione dei docenti in servizio negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-1985 come supplenti nelle scuole materne e secondarie statali o nelle scuole materne autorizzate, comprese quelle della Regione siciliana e delle altre regioni a statuto speciale o nelle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute e che abbiano svolto un altro anno di servizio nelle stesse istituzioni nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1984. Ciò per evitare che la partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazione sia affidata alla « fortuna » di avere insegnato negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, escludendo docenti con più anni di servizio, ma che per un qualsiasi motivo non sono stati in servizio in uno dei due anni considerati. D'altra parte anche tale norma non comporta aggravio di spesa, non essendo prevista l'immissione in ruolo.

L'articolo 15 ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole materne, me-

die e secondarie, triplica il punteggio da attribuire alla abilitazione specifica e ne stabilisce la attribuzione in base al voto di abilitazione, e ciò per stabilire una scala di valori tra docenti già in possesso di abilitazione e quelli appena laureati senza alcuna esperienza di insegnamento.

L'articolo 16 stabilisce di indire, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e secondaria, con una prova scritta ed una orale sia ai fini della immissione in ruolo sia ai soli fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento, da svolgere secondo quanto previsto dagli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a cui sono ammesse le categorie previste dalla presente legge e che non abbiano già conseguito la abilitazione all'insegnamento compresi i docenti che non hanno superato le sessioni riservate di esami di abilitazione ex articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 17 estende al personale non docente delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1984, l'immissione in ruolo.

L'articolo 18 estende al personale non docente della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1984, l'immissione in ruolo.

L'articolo 19 fa salva la validità del titolo di abilitazione conseguito da alcune categorie di insegnanti, in possesso di determinati requisiti, che hanno partecipato con riserva alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

L'articolo 20 prevede l'immissione in ruolo, per le attività di sostegno agli alunni portatori di *handicaps*, degli insegnanti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Pare superfluo sottolineare l'importanza dell'utilizzo di personale specializzato in questo delicatissimo settore dell'istruzione.

L'articolo 21 prevede la mobilità, a domanda, in province in cui esista disponibilità di posti.

L'articolo 22 stabilisce le modalità di utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive.

Il terzo comma del citato articolo 14 della legge n. 270 del 1982, prevede infatti la possibilità di utilizzare il personale soprannumerario, anche per supplenze brevi, nell'ambito del distretto cui trovasi la scuola o del distretto viciniore.

Ciò crea non lieve difficoltà sia per i docenti sia per i Capi d'Istituto che, prima di conferire una supplenza, debbono accertare se nell'ambito di tutte le scuole del distretto viciniore vi siano docenti disponibili.

L'articolo 23 estende al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado la dotazione organica aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'articolo 24 modifica l'articolo 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativo agli esperti negli istituti tecnici e professionali.

Si ritiene che detti docenti non possano essere discriminati ed esclusi dai benefici della legge, trattandosi di lavoratori che lo Stato ha utilizzato per proprie esigenze. Ciò anche in analogia a quanto previsto per altri docenti che, sprovvisti di titolo di studio per la disciplina insegnata o in servizio per discipline non riconducibili a classi di concorso, hanno beneficiato della legge n. 270 in relazione al titolo di studio o della abilitazione posseduta.

L'articolo 25 modifica l'articolo 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270 sulle supplenze brevi.

Pur condividendo le motivazioni che hanno spinto il Parlamento alla formulazione del citato articolo 17, si ritiene che lo stesso risultato possa essere ottenuto rendendo facoltativa la prestazione di servizio. Ciò consente di non alterare la norma dello stato giuridico di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e di poter utilizzare per i fini che si propone l'articolo 17 il personale in servizio che abbia dichiarato la propria disponibilità per supplenze brevi.

L'articolo 26 prevede la validità dei titoli di studio per la partecipazione ai con-

corsi a cattedre anche a seguito di modifica delle tabelle relative, per i titoli conseguiti prima dell'emanazione del relativo decreto di modifica.

Infatti molti docenti già inseriti in graduatorie provinciali per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, a seguito di modifiche delle tabelle dei titoli utili per la partecipazione ai concorsi, non possono più partecipare al concorso a cattedre per discipline per le quali hanno già prestato servizio.

Si ritiene quindi giusto ribadire che le modifiche delle tabelle dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi debbano far salvi i titoli di studio già conseguiti o, in subordine, far salvi i titoli di studio già conseguiti e in virtù dei quali è stato prestato regolare servizio.

L'articolo 27 prevede l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari la cui nomina è stata revocata per erronea determinazione della quota della dotazione organica aggiuntiva da parte dell'amministrazione.

L'articolo 28 sospende il divieto di nominare supplenti nei corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori fino alla loro regolamentazione legislativa, o su posti di libere attività complementari.

L'articolo 29 prevede l'esonero dal servizio del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che frequenti corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione organizzati dai provveditorati, dagli IRRSAE, dalle università, e ciò per favorire la professionalità del corpo docente della scuola.

L'articolo 30 prevede il passaggio, a domanda, ad altre amministrazioni dello Stato del personale docente educativo e non docente e la determinazione della corrispondenza fra le qualifiche funzionali nelle diverse amministrazioni.

Ciò per assorbire eventuale personale in esubero nelle amministrazioni che invece presentano notevoli vuoti nei loro ruoli organici.

L'articolo 31 prevede la possibilità di presentare domanda di supplenza in due province.

L'articolo 32 prevede la possibilità per il personale non docente comandato o distaccato di chiedere il collocamento nel ruolo organico di tali amministrazioni dello Stato.

L'articolo 33 riserva il 50 per cento dei posti nei concorsi futuri agli idonei dei concorsi banditi con l'ordinanza ministeriale 3 settembre 1982 sia docenti che non docenti, per tenere conto del fatto che per un decennio non sono stati banditi.

L'articolo 34 abroga le norme o disposizioni incompatibili con la presente legge e ne prevede la copertura finanziaria.

Il dibattito in seno alla Commissione pubblica istruzione della Camera e del Senato in occasione della discussione e approvazione della legge n. 326 del 1984 che dagli atti parlamentari appare ampio e approfondito non risulta che sia stato recepito dal testo legislativo.

La Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il parere favorevole di sua competenza, ha peraltro avanzato qualche interessante indicazione che tuttavia non è stata presa in considerazione dalla Commissione pubblica istruzione, cosa che comporterà un nuovo grave contenzioso in sede di tribunale amministrativo regionale.

Per estirpare alla radice il precariato nella scuola necessita eliminare tutte quelle condizioni che riproducono stati di precarietà, equilibrare tutte le posizioni in cui vi è disparità di trattamento e sanare le situazioni di fatto con ampi e globali interventi legislativi.

In conclusione, si può notare, onorevoli colleghi, che nel suggerire modifiche ed integrazioni abbiamo voluto tener conto non delle infinite rivendicazioni squisitamente settoriali che son venute d'ogni parte d'Italia, ma abbiamo teso a razionalizzare una materia delicata ed ardua, ispirandoci esclusivamente a criteri di obiettività e di giustizia.

La proposta di legge tende ad eliminare il gravissimo contenzioso instauratosi in sede di tribunali amministrativi regionali (TAR) fra l'Amministrazione della pubblica istruzione e migliaia di ricorrenti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Onorevoli colleghi, per i motivi esposti si ritiene che il provvedimento sia meritevole della massima attenzione e, soprattutto, di una rapidissima approvazione.

L'approvazione del provvedimento eviterà, inoltre, forme di agitazione del personale scolastico escluso dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, che si preannuncia-

no molto vivaci e che tante inquietudini causano tra gli studenti e le loro famiglie. Per questi motivi si chiedono un sollecito esame ed una rapidissima definizione del provvedimento, per consentire all'altro ramo del Parlamento l'approvazione definitiva prima della fine del nuovo anno scolastico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Insegnanti supplenti
della scuola materna statale).*

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1981-82 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-1985 un anno di servizio in qualità di supplenti nella scuola materna statale con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento nella scuola materna statale nell'ottennio antecedente alla data del 1° settembre 1985, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno centottanta giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nella scuola materna statale nel novennio antecedente alla data del 1° settembre 1985, gli insegnanti già forniti di abilitazione o che la abbiano conseguita anche con riserva ai sensi degli articoli 23 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che nel novennio antecedente alla data del 1° settembre 1985 abbiano svolto almeno centottanta giorni di servizio anche non continuativi o che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni anche non continuativi nell'anno scolastico 1984-85, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione che non abbiano prestato servizio per

almeno centottanta giorni sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e ai titoli di studio, ed agli eventuali titoli di servizio ed immessi in ruolo, in ambito provinciale, dopo quelli previsti dal comma precedente nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86.

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nel novennio antecedente al 1° settembre 1985 e che non abbiano conseguito l'abilitazione, ove prescritta, con i concorsi a cattedre banditi successivamente alla entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale prevista dagli articoli 23 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dall'articolo 16 della presente legge. Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre in ambito provinciale, dopo gli insegnanti previsti dai commi precedenti nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Il servizio di insegnante o di assistente prestato presso la scuola materna della Regione siciliana o delle altre regioni a statuto speciale è equiparato a quello statale ed è valutabile ai fini del presente articolo.

Gli insegnanti di cui al presente articolo sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui agli articoli 25, 27 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e prima dei vincitori dei concorsi che saranno banditi a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissio-

ne in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno prestato servizio o in cui hanno presentato domanda, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

ART. 2.

(Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati di scuola materna statale).

Gli insegnanti già forniti di abilitazione conseguita anche con riserva ai sensi degli articoli 23 o 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 che abbiano prestato comunque servizio nell'anno scolastico 1981-1982 o 1982-1983 o 1983-1984 o 1984-85 nella scuola materna statale per almeno 180 giorni, sono mantenuti in servizio nella stessa provincia fino alla immissione in ruolo, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte in tale anno, salvo il diritto al completamento di orario.

ART. 3.

(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale).

Gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1981-82 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-85, un anno di servizio in qualità di supplente con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare o materna statale nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno centottanta giorni di servizio, anche non continuativi in qualità di supplenti nella scuola elementare statale nel noven-

nio antecedente alla data del 10 settembre 1985 hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, in relazione al cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui al presente articolo sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui agli articoli 30, 31 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e prima dei vincitori dei concorsi banditi a partire dall'anno scolastico 1983-84.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno prestato servizio o in cui hanno presentato domanda, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

ART. 4.

(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali).

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1981-82 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-1985, un anno di servizio in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente

a sette decimi e che abbiano svolto almeno centottanta giorni di servizio anche non continuativi in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985, gli insegnanti già forniti di abilitazione che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni anche non continuativi nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1984 o che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni anche non continuativi nell'anno scolastico 1984-85, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione che non abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e ai titoli di studio ed agli eventuali titoli di servizio ed immessi in ruolo, in ambito provinciale, dopo quelli previsti dal comma precedente, nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86.

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di insegnamento non di ruolo in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 e che non abbiano conseguito l'abilitazione, ove prescritta, con i concorsi a cattedre banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria statale prevista dagli articoli 35, primo, secondo e terzo comma, e 76 della legge 20 maggio 1982,

n. 270 e dal successivo articolo 16 della presente legge. Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito provinciale, dopo gli insegnanti previsti dai commi precedenti nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui agli articoli 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e prima dei vincitori dei concorsi banditi a partire dall'anno scolastico 1983-84.

Identica disciplina si applica a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1981, n. 392, e agli assistenti di madrelingua o lettori nominati in Italia o all'estero anche di intesa con il Ministero degli affari esteri o con le autorità consolari.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno prestato servizio o in cui hanno presentato domanda, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

ART. 5.

(Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati della scuola secondaria statale).

Gli insegnanti già forniti di abilitazione conseguita anche con riserva ai sensi degli articoli 35 o 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che abbiano pre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stato comunque servizio negli anni 1981-1982 o 1982-1983 o 1983-1984 o 1984-1985 nella scuola secondaria statale, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali per almeno centottanta giorni, sono mantenuti in servizio nella stessa provincia fino alla immissione in ruolo, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte in tale anno salvo il diritto al completamento di orario.

ART. 6.

(Insegnanti supplenti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale delle LAC, dei corsi per lavoratori).

Le norme previste dagli articoli 35, primo, secondo e terzo comma, 38 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dagli articoli 4, 11, 12 e 16 della presente legge, si applicano anche ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, che abbiano svolto due anni di servizio anche non continuativi in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985, identica disciplina si applica agli insegnanti in servizio non di ruolo presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti, e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Essi hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito nazionale, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze. Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo pre-

vista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno prestato servizio o in cui hanno presentato domanda, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

ART. 7.

(Docenti di educazione fisica ed attività ginnico-sportiva forniti di titolo. — Modifica dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

L'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« ART. 43. — Docenti di educazione fisica. I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportiva provvisti di titolo specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 o 1981-1982 o 1982-1983 o 1983-1984 o 1984-85 nelle scuole secondarie statali in qualità di incaricati o di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1985-1986, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolto nei predetti anni e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario, ed hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado previste dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270.

I docenti di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, anche con riserva ai sensi degli articoli 35 o 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono mantenuti in servizio fino alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, al titolo di studio ed ai titoli di servizio, in relazione al cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno

a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui verranno ultimate le sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno prestato servizio o in cui hanno presentato domanda, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, di servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1985-1986, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali — la cui frequenza è obbligatoria — organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.

I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da com-

pilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno.

I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo ».

ART. 8.

(Docenti di educazione musicale forniti di titolo. — Integrazioni dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Al primo comma dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono anteposti i seguenti commi:

« I docenti di educazione musicale provvisti di titolo specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 o 1981-1982 o 1982-1983 o 1983-1984 o 1984-85 nelle scuole secondarie statali in qualità di incaricati o di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1985-1986, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nei predetti anni e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario, ed hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado previste dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma.

I docenti di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, anche con riserva ai sensi degli articoli 35 o 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono mantenuti in servizio fino alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati

in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, al titolo di studio ed ai titoli di servizio, in relazione al cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui verranno ultimate le sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Identica disciplina si applica anche ai docenti di attività musicali.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno prestatato servizio o in cui hanno presentato domanda, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso ».

ART. 9.

(Docenti dei corsi CRACIS, dei corsi di scuola popolare e dei corsi di orientamento musicale. — Modifiche dell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

L'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — *(Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare).* — Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982 un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C), C) speciale, o uno dei corsi popolari estivi o festivi compresi quelli delle discipline speciali ed abbiano svolto un ulteriore corso di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, ovvero abbiano prestatato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 per almeno centottanta giorni

anche non continuativi, nonché agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle suddette istituzioni in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 per almeno 180 giorni anche non continuativi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.

I 180 giorni di servizio previsti dal comma precedente sono validi anche se effettuati cumulando nello stesso anno scolastico il servizio nei corsi popolari e nelle scuole materne o elementari statali con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico.

Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale ed agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso presso scuole di polizia in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985, per almeno 180

giorni anche non continuativi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e rispettivamente al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 35 e all'articolo 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

I 180 giorni di servizio previsti dal comma precedente sono validi anche se effettuati cumulando nello stesso anno scolastico il servizio prestato come supplente, con nomina del provveditore agli studi o del preside, nei corsi CRACIS e nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio fino all'immissione in ruolo, ma hanno titolo ad essere nominati nei corsi di alfabetizzazione se docenti di scuola popolare o dei corsi estivi o festivi, e nei corsi per lavoratori o nelle libere attività complementari o nei doposcuola o nelle classi di scuola media a tempo prolungato se docenti dei corsi CRACIS, prima del conferimento di nuove nomine da parte del provveditore agli studi agli aspiranti delle graduatorie provinciali, e ciò fino alla immissione in ruolo.

Le stesse norme previste dal presente articolo si applicano pure agli insegnanti che, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-1980 o 1980-81 o 1981-82, abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico nei corsi di orientamento musicale con o senza il possesso del titolo prescritto, purché lo abbiano conseguito in tali anni o successivamente e, comunque, non oltre 6 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 10.

(Insegnanti di religione abilitati e non abilitati).

Gli insegnanti di religione già forniti di abilitazione che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-

85 un anno di servizio nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado ed abbiano svolto un altro anno di servizio nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 hanno titolo ad essere immessi in ruolo, per la materia per la quale sono abilitati, in ambito provinciale, nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di religione che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 o 1982-83 o 1983-84 o 1984-85 un anno di servizio ed abbiano un altro anno di servizio nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 e che siano in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento di una qualunque materia delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevista dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'articolo 16 della presente legge, per la materia cui dà diritto il titolo di studio posseduto.

Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito provinciale, nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio, dopo gli insegnanti di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 11.

(Computo degli anni di servizio per l'ammissione alla sessione riservata di abilitazione).

Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento del-

l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevista dall'articolo 16 della presente legge e dall'articolo 35 primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, dei docenti di educazione musicale e di educazione fisica, è valido il servizio prestato con incarico per l'intero anno 1980-1981 nella scuola non statale anche con nomina non approvata senza il possesso del titolo di studio prescritto, e per l'intero anno 1981-1982 nella scuola secondaria statale col possesso del titolo di studio prescritto con nomina del provveditore agli studi o del preside come previsto per i docenti in analoga situazione con servizio nella scuola statale, e cioè senza titolo nell'anno 1980-1981 e con titolo nell'anno 1981-1982.

E altresì valido, per i predetti docenti, anche il servizio prestato con incarico per l'intero anno nella scuola non statale senza il possesso del titolo di studio prescritto sia nell'anno 1980-81 sia nell'anno 1981-82 purché abbiano in tali anni o successivamente conseguito il titolo di studio prescritto e, comunque, non oltre 6 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Computo degli anni di servizio per l'ammissione alle sessioni riservate di esami per il conseguimento della abilitazione per gli insegnanti delle scuole materne e secondarie).

Ai fini della immissione in ruolo o dell'ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne o secondarie prevista dall'articolo 16 della presente legge e dagli articoli 35, primo, secondo e terzo comma, e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, gli anni scolastici si possono ritenere validi per i supplenti contemplati dai precedenti articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico, anche se i centottanta giorni di servizio sono stati effettuati cumulando nello stesso anno

scolastico servizio prestato nella scuola materna ed elementare oppure nella scuola secondaria di primo e secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso e se i centottanta giorni di servizio sono stati completati dopo la effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami.

ART. 13.

(Limite di età per accesso ai concorsi).

Per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi ordinari per esami e titoli a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie statali di primo e secondo grado si prescinde dal limite massimo di età per gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio nelle suddette scuole, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico, nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985.

La stessa disciplina si applica al personale non docente delle carriere di concetto di segreteria, esecutiva ed ausiliaria.

ART. 14.

(Sessione riservata di esami di abilitazione per supplenti e docenti di scuola non statale. — Modifica dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

L'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« ART. 76. — *(Sessioni riservate di esami di abilitazione).* — Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami da indire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti non provvisti della prescritta abilitazione in servizio negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 o 1982-1983 o 1983-84 o 1984-85 con nomina di durata annuale conferita secondo le rispettive norme di legge nelle scuole materne autorizzate, ivi

comprese le scuole della Regione siciliana e delle altre regioni a statuto speciale comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, o, rispettivamente, negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ivi compresi i licei artistici, gli istituti d'arte ed i licei linguistici pareggiati o legalmente riconosciuti e che abbiano svolto un altro anno di servizio nelle stesse istituzioni e per la stessa durata nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 ».

ART. 15.

(Valutazione dei titoli di abilitazione nei concorsi ordinari).

Ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole materne, secondarie di primo e di secondo grado e negli istituti di istruzione secondaria ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte statali, all'abilitazione specifica sono attribuiti fino ad un massimo di punti 9.

I punti sono attribuiti all'abilitazione specifica come appresso indicato:

- a) se conseguita con una votazione da 70 a 75: punti 1,50;
- b) se conseguita con una votazione da 76 a 80: punti 3;
- c) se conseguita con una votazione da 81 a 85: punti 4,50;
- d) se conseguita con una votazione da 86 a 90: punti 6;
- e) se conseguita con una votazione da 91 a 95: punti 7,50;
- f) se conseguita con una votazione da 96 a 100: punti 9.

ART. 16.

(Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'immissione in ruolo ed abilitativi).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione riservata di esami per il

conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale sia ai fini dell'immissione in ruolo sia ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da svolgere secondo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'articolo 14 della presente legge, a cui sono ammesse le categorie previste dalla presente legge e che non abbiano già conseguito l'abilitazione all'insegnamento, compresi gli insegnanti che non hanno superato le sessioni riservate di esami di abilitazione già indette in base agli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e compresi i docenti che abbiano prestato servizio nei vari insegnamenti con titoli di studio validi ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1972, ma non più validi ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979.

ART. 17.

(Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie. — Modifiche dell'articolo 49 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Dopo il secondo comma dell'articolo 49 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono aggiunti i seguenti:

« Il personale non docente nominato supplente annuale dal provveditore agli studi o supplente temporaneo con durata annuale nominato dal direttore didattico o dal preside, in servizio alla data del 9 settembre 1984, è immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1984 e con effetto economico dal 10 settembre 1985.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1985-86, in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente ».

ART. 18.

(Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria. — Modifiche dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Dopo il quarto comma dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono aggiunti i seguenti:

« Il personale non docente nominato supplente annuale dal provveditore agli studi o supplente temporaneo con durata annuale dal direttore didattico o dal preside della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1984, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1984 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1985.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente ».

ART. 19.

(Insegnanti che hanno partecipato con riserva superando gli esami di abilitazione).

Gli insegnanti che hanno partecipato con riserva alle sessioni riservate di esami di abilitazione previste dagli articoli 35 o 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in quanto hanno presentato ricorso avverso le esclusioni, che hanno due anni di servizio nell'ottennio antecedente alla data

del 10 settembre 1984 diversi dal 1980-81 e 1981-82 nella scuola statale o nella scuola non statale anche con nomina non approvata, o che hanno un anno di servizio senza il possesso del titolo prescritto nella scuola non statale anche con nomina non approvata ed un anno di servizio col possesso del titolo prescritto nella scuola statale nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1984, o che hanno due anni di servizio nell'ottennio antecedente alla data del 10 settembre 1984, raggiungendo in ogni anno 180 giorni di servizio anche non continuativi e completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami, cumulando il servizio prestato in ogni anno nella scuola materna ed elementare statale o non statale oppure nella scuola secondaria di primo e di secondo grado statale o non statale anche con nomina non approvata, che hanno superato tali esami conseguendo la relativa abilitazione, conservano la validità a tutti gli effetti del titolo di abilitazione, anche se l'esito dei ricorsi è negativo.

ART. 20.

(Insegnanti forniti del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970).

Gli insegnanti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, già forniti di abilitazione conseguita anche con riserva ai sensi degli articoli 35 o 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, o nei concorsi a cattedre, che abbiano prestato due anni di insegnamento non di ruolo in qualità di incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo rispettivamente nella scuola materna, elementare o secondaria di primo grado, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, per

le attività di sostegno agli alunni portatori di *handicaps*, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di specializzazione, al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti, in possesso del titolo di studio prescritto, che abbiano seguito i corsi biennali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 9 settembre 1984, sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'articolo 16 della presente legge.

Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo rispettivamente nella scuola materna, elementare o secondaria di primo grado a seconda del titolo di studio posseduto, in ambito provinciale, nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili ogni anno per le attività di sostegno agli alunni portatori di *handicaps*, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di specializzazione, al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, della presente legge.

ART. 21.

(Mobilità a domanda in province in cui esista disponibilità di posti).

Gli insegnanti ed il personale non docente delle carriere esecutiva, ausiliaria, di concetto, di segreteria beneficiari della

presente legge, entro il 10 settembre successivo alla data di entrata in vigore della stessa, possono, a domanda, chiedere l'inserimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia in cui esista disponibilità di posti, per potere ottenere prima sia l'immissione in ruolo sia l'assegnazione di sede definitiva.

Gli insegnanti ed il personale non docente predetti sono inseriti nella corrispondente graduatoria del Provveditorato della provincia richiesta e sono collocati dopo l'ultimo iscritto, nell'ordine derivante dal punteggio attribuito nella graduatoria originaria della provincia di provenienza.

A tal fine, entro e non oltre il 30 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i provveditorati agli studi procederanno al reperimento ed alla pubblicazione delle disponibilità di posti, distinte per singola disciplina e per dislocazione territoriale, ed alla pubblicazione degli elenchi degli aventi titolo alla immissione in ruolo.

ART. 22.

(Utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive).

Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« In caso di eccedenza detto personale deve essere utilizzato prioritariamente per supplenze annuali e quindi assegnato ad un solo circolo, scuola o istituto per l'esigenza del circolo, scuola o istituto stesso ».

ART. 23.

(Estensione delle dotazioni organiche aggiuntive al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado).

Le dotazioni organiche aggiuntive di cui agli articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono estese al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tali dotazioni sono determinate su un incremento medio percentuale del 5 per cento calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche riferite al 31 marzo di ogni anno scolastico.

In prima applicazione accedono nelle predette dotazioni organiche i supplenti annuali con nomina dei provveditori agli studi per gli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983 o 1983-1984 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre coloro che risultano in soprannumero al termine dell'anno scolastico 1983-1984.

ART. 24.

(Docenti esperti. Modifica dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Il quarto comma dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti per insegnamenti di cui ai precedenti commi, che non siano in possesso neanche di titoli di studio validi per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria, a seconda del titolo di studio posseduto ».

ART. 25.

(Supplenze brevi. Modifica dell'articolo 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

L'articolo 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Supplenze brevi).* — Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo, che ne facciano richiesta, da rinnovarsi all'inizio di ogni anno scolastico, suppliscono i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di

diciotto ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina ».

ART. 26.

(Validità dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi a cattedre).

I titoli di studio previsti per la partecipazione ai concorsi a cattedre conservano la loro validità anche a seguito di modifica delle tabelle dei titoli utili per la partecipazione ai concorsi stessi, se sono stati conseguiti prima della emanazione del relativo decreto di modifica.

ART. 27.

(Insegnanti elementari la cui nomina è stata revocata per erronea determinazione della dotazione organica aggiuntiva).

Gli insegnanti elementari nominati a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 settembre 1982, n. 269, la cui nomina è stata poi revocata per erronea determinazione della quota della dotazione organica aggiuntiva da assegnare al concorso medesimo, sono immessi in ruolo, sino ad esaurimento, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1984-85. Nel caso in cui non ottengano la nomina in ruolo per effetto dello scorrimento della graduatoria dei vincitori, vengono immessi in ruolo, comunque, nel limite dei restanti posti disponibili nell'anno medesimo e negli anni successivi, de-tratti quelli assegnati ai concorsi ordinari.

La nomina in ruolo di cui al precedente comma è disposta con priorità rispetto alle nomine da effettuare nei confronti di

coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

ART. 28.

(Sospensione del divieto di nomina di supplenti nei corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori).

L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, nono comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la parte riguardante il divieto di nomina di supplenti nei corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori, è sospesa fino alla regolamentazione legislativa delle attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento di titoli di studio.

È parimenti sospeso il divieto di nomina di supplenti su posti di libere attività complementari, previste dal nono comma dell'articolo 15 della legge n. 270 del 1982, fino all'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 20, quinto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

ART. 29.

(Esonero dal servizio del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado).

Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare l'esonero totale o parziale del servizio degli insegnanti di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado ammessi a frequentare i corsi di dottorato di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i corsi di specializzazione, previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, i corsi organizzati dai provveditori agli studi, i corsi organizzati dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e dalle università degli studi o dagli istituti di istruzione universitaria per la preparazione di formatori delle attività di aggiornamento, nel quadro degli obiettivi fissati per la forma-

zione del personale in servizio della scuola, nei limiti numerici a tal fine predefiniti.

ART. 30.

(Passaggio a domanda ad altre amministrazioni dello Stato del personale docente, educativo e non docente).

Il personale docente, educativo e non docente di tutte le carriere può a domanda, entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il passaggio nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o delle aziende autonome dello Stato in cui siano accertate vacanze organiche.

A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione e del tesoro, sentito il Ministro per la funzione pubblica, determina, entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno, il contingente di personale che può chiedere, a domanda, di passare dai ruoli della scuola a quelli delle anzidette amministrazioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro per la funzione pubblica determina la corrispondenza fra le qualifiche funzionali nelle diverse amministrazioni entro e non oltre il 30 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 31.

(Presentazione delle domande di supplenza in due province).

Il personale docente e non docente che aspiri alla nomina come supplente nelle scuole di ogni ordine e grado, può chiedere l'inclusione nelle graduatorie provinciali di due province.

ART. 32.

(Norme particolari riguardanti il personale non docente).

Il personale non docente delle scuole statali materne, elementari, secondarie di

primo e secondo grado ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno, anche come comandato o distaccato, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri o amministrazioni dello Stato, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa in tema di stato giuridico e di trattamento economico del personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

ART. 33.

(Riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi per gli idonei dei concorsi banditi con l'ordinanza ministeriale 3 settembre 1982).

Gli insegnanti che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole di ogni ordine e grado banditi con l'ordinanza ministeriale 3 settembre 1982 l'idoneità con una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi, hanno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili nei concorsi ordinari di accesso ai ruoli delle scuole di ogni ordine e grado che saranno banditi successivamente.

Identica disciplina si applica per i concorsi di accesso ai ruoli del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 34.

(Norma abrogativa e finale).

Sono abrogate tutte le norme o disposizioni incompatibili con la presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti nei capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.